

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (85) 267

Vol. 1985/0119

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(85) 267 def.

Bruxelles, 4 giugno 1985

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Applicazione dell'articolo 27 paragrafi da 1 a 4 della 6a direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia d'imposta sul valore aggiunto ad una domanda di deroga presentata dal governo del Regno Unito



COM(85) 267 def.

Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 27 paragrafi da 1 a 4 della 6a direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 (1) in materia d'imposta sul valore aggiunto ad una domanda di deroga presentata dal governo del Regno Unito.

1. Con domanda del 15 marzo 1985, il governo del Regno Unito ha comunicato alla Commissione, in applicazione delle succitate disposizioni, la sua intenzione di introdurre una misura di deroga alla sesta direttiva.
2. Tale deroga limitata a due anni, ha lo scopo di evitare evasioni fiscali mediante un sistema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso in cui l'attività commerciale di talune ditte consista nella vendita di prodotti a rivenditori non obbligati a chiedere registrazione come soggetti passivi.
3. La Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera del 12 aprile 1985 della domanda britannica.
4. Conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 27 della sesta direttiva, la decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se, entro due mesi dall'informazione di cui al punto 3 di cui sopra, nè la Commissione nè uno Stato membro avranno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio.
5. Nella misura in cui la deroga prevista dal governo britannico si limiti alle indicazioni che figurano ai paragrafi 1 e 2 della presente comunicazione, la Commissione non intende chiedere che il caso sia esaminato dal Consiglio.
6. La Commissione chiede al Consiglio di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il testo figurante ai punti da 1 a 3 della presente comunicazione, insieme a quello della sua decisione.

ALLEGATO ; 1

(1) GU n° L145 del 13.6.1977

SESTA DIRETTIVA IVA: NOTIFICA DA PARTE DEL REGNO UNITO DI UNA MISURA PARTICOLARE A NORMA DELL'ARTICOLO 27 DELLA SESTA DIRETTIVA IVA (77/780/CEE)

1. L'articolo 27 dispone che gli Stati membri possono introdurre misure particolari per evitare talune frodi o evasioni fiscali. Tali misure debbono essere autorizzate dal Consiglio previa notifica alla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2. Con la presente il Regno Unito comunica alla Commissione la necessità di introdurre quanto prima la misura particolare i cui dettagli sono specificati qui in appresso.
2. Nel Regno Unito talune società, quali quelle operanti nel campo dei cosmetici, vendono i loro prodotti unicamente a rivenditori al dettaglio che non sono obbligati alla registrazione ai fini dell'IVA e quindi non sono tenuti al pagamento dell'imposta. Sebbene tali società e rivenditori non intendono evadere l'imposta stessa, il loro sistema di vendita li dispensa di fatto dal pagamento dell'IVA che quindi non si ripercuote sul consumatore finale. Altre società, che vendono prodotti analoghi in concorrenza diretta tramite i normali canali di vendita al dettaglio, si trovano quindi in posizione di svantaggio concorrenziale, poichè il prezzo dei loro prodotti al consumatore finale include anche l'imposta sul valore aggiunto.
3. Fino al 1981 la direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (Commissioners of Customs and Excise) poteva evitare tale evasione fiscale esigendo che le cessioni di beni a rivenditori non registrati ai fini dell'IVA venissero tassate in base al loro valore al dettaglio. Tale potere risultava dal paragrafo 2 dell'allegato 3 alla legge finanziaria del 1972, emendata con la legge finanziaria del 1977. Nel 1977 le disposizioni venivano notificate alla Commissione a norma del paragrafo 5 dell'articolo 27, quale misura particolare ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo.
4. Il testo delle disposizioni notificate alla Commissione veniva ulteriormente emendato con l'allegato 14, paragrafo 1 della legge finanziaria del 1981 ma nella sentenza del 13 febbraio 1985 relativa alla causa Direct Cosmetics Ltd. contro The Commissioners of Customs and Excise (causa 5/84), la Corte di Giustizia delle Comunità europee dichiarava che l'emendamento del 1981 costituiva una nuova misura particolare da notificarsi alla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 2.

5. Le disposizioni oggetto della presente notifica sono attualmente contenute nell'allegato 4, paragrafo 3, della legge sull'IVA del 1983, che dispone quanto segue:

"3. Quando -

(a) l'attività esercitata da un soggetto passivo consiste in tutto o in parte nella fornitura a un certo numero di persone di merci che sono destinate ad essere vendute al dettaglio da queste ultime o da terzi e

(b) tali persone non sono soggetti passivi,

la direzione generale delle imposte indirette puo' notificare per iscritto al soggetto passivo che, dopo il ricevimento della notifica o a partire da una data successiva specificata nella stessa, verrà preso in considerazione quale valore delle merci da lui fornite il valore commerciale delle stesse al momento della vendita al dettaglio".

6. Il Regno Unito sostiene che tale misura particolare è pienamente conforme alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1. Essa verrà applicata solo alle società che operano prevalentemente nella maniera descritta. Tali società vendono prodotti normalmente smerciati sul mercato tramite dettaglianti registrati ai fini dell'IVA, su cui grava quindi un ulteriore onere fiscale che li svantaggia sul piano della concorrenza. La misura non verrà applicata ad altri grossisti che vendono a dettaglianti non registrati.

7. Il Regno Unito chiede l'autorizzazione ad applicare la misura particolare per un periodo di due anni, durante i quali esso si impegna ad esaminare la propria normativa nazionale relativa all'imponibile dell'IVA per determinare se gli obiettivi della misura particolare possano essere realizzati con altri mezzi pienamente conformi alle disposizioni della sesta direttiva IVA, eventualmente tramite un allineamento all'articolo 4, paragrafo 4 di quest'ultima.